

D. L. 18/2020 “Cura Italia”

Principali misure normative connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19.

Il D.L. n. 18/2020 c.d. Decreto “Cura Italia” (anche “Decreto Marzo” ed in seguito semplicemente “Decreto”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020, ha introdotto diverse misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

All'interno della presente scheda, riassumiamo: le principali misure che tale Decreto introduce in materia fiscale, di sostegno alle liquidità delle imprese e lavoro.

Novità in materia di versamenti

Proroga e sospensione dei versamenti (artt. 60, 61, 62)

Il Decreto introduce una serie di disposizioni che prorogano taluni adempimenti fiscali e sospendono il versamento d'imposta per categorie ben specifiche di contribuenti.

Al di fuori delle categorie di cui sopra, tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli riferibili ai contributi previdenziali ed assistenziali e a i premi di assicurazione, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.



Tabella 1

Categorie di contribuenti	Ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973	Contributi previdenziali ed assistenziali	IVA
soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;	I versamenti relativi al periodo intercorrente tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 potranno essere versati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere da maggio 2020.		I versamenti relativi al periodo intercorrente tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 potranno essere versati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere da maggio 2020.
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;			
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;			
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;			
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;			
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;			
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;			
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;			
aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;			
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;			
soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;			
soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;			
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;			
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;			
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;			
alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, D.lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 del D.lgs. n.117/2017;			
imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator			
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche	I versamenti relativi al periodo intercorrente tra il 2 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 potranno essere versati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere da giugno 2020.		

Tabella 2

Categorie di contribuenti	Ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale	Contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria	IVA
I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto	I versamenti da autoliquidazione relativi al periodo intercorrente tra l' 8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 potranno essere versati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere da maggio 2020.		
I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Cfr. per casistica di appartenenza	Cfr. per casistica di appartenenza	I versamenti che scadono nel periodo intercorrente tra l' 8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 potranno essere versati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere da maggio 2020.
I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei seguenti comuni: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'	I versamenti che scadono nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 potranno essere versati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere da maggio 2020. Per tali soggetti, inoltre, sono da includere nella sospensione i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo in scadenza nel suddetto periodo.		

I versamenti già effettuati non potranno essere oggetto di rimborso. Tutte le proroghe previste potranno essere effettuate senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.



Novità in materia di adempimenti tributari

Proroga adempimenti tributari (art. 62)

Gli adempimenti tributari, eccezion fatta per i versamenti e per l'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, la cui scadenza originaria era prevista

nell'intervallo di tempo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, potranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020. Resta ferma quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in materia di termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Nuovi crediti d'imposta ed ulteriori agevolazioni tributarie

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

È riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta correlato alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Il credito spetterà nella misura del 50% delle spese documentate fino ad un importo massimo di Euro 20.000 per ciascun beneficiario. I criteri e le modalità di fruizione di tale credito verranno indicati in un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Per l'anno 2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, è previsto un credito d'imposta correlato alle spese locative per immobili rientrati nella categoria catastali C/1 (Negozi e botteghe). In particolare,

tale credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, sarà pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Il credito non potrà essere usufruito da quei soggetti che svolgono una delle attività essenziali di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Rimodulazione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche (art. 98)

Il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari, per il 2020, viene fissato nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati. La comunicazione telematica, utile alla richiesta di tale credito, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno. Restano valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

Esclusione da assoggettamento a ritenuta d'acconto (art. 62)

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, e che ordinariamente sono soggetti alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, possono chiedere ai propri sostituti d'imposta di essere esclusi da tali ritenute in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020.

L'ammontare delle ritenute non operate dovrà essere versata direttamente dal contribuente che si è avvalso di tale tipo di opzione, entro il 31 maggio 2020 (o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020).

I contribuenti che possono richiedere tale agevolazione finanziaria devono:

- avere ricavi e compensi inferiore a Euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto
- non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente a quello di percepimento del compenso oggetto d'agevolazione.

I contribuenti che vogliono optare per tale agevolazione devono rilasciare un'apposita dichiarazione (ai propri sostituti) che include l'attestazione dei requisiti e l'impegno al pagamento del dovuto alla stabilita scadenza.

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Il decreto prevede un premio di Euro 100, non assoggettato a tassazione, per i soggetti titolari di lavoro dipendente che nel mese di marzo 2020 hanno espletato la propria attività lavorativa presso la sede del proprio lavoro. Il premio, pagabile direttamente dal sostituto a partire dalla prima retribuzione utile, dovrà essere parametrato agli effettivi giorni trascorsi

in sede e spetterà ai soli lavoratori che nel periodo d'imposta precedente avevano un reddito complessivo non superiore a Euro 40.000.

I sostituti potranno procedere con la compensazione (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 241/1997) delle somme derivanti dall'incentivo pagato ai dipendenti.

Erogazioni liberali in denaro ed in natura a sostegno delle misure di contrasto al COVID-19 (art. 66)

Il decreto introduce particolari forme di incentivazione fiscale per favorire le erogazioni liberali a sostegno del contrasto al diffondersi dell'emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare viene previsto:

- una detrazione pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, a favore di Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza di cui sopra
- una piena deducibilità IRES e IRAP per le erogazioni effettuate nel 2020, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, secondo i termini e le modalità riconducibili all'art. 27 della L. n.133/1999.

Menzione pubblica per la rinuncia alla sospensione (art. 74)

I contribuenti che non si avvarranno delle disposizioni inerenti la sospensione dei versamenti potranno chiedere, per tale motivo, una specifica menzione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Novità in materia di giustizia tributaria

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Sospensione generalizzata dei termini prevista a favore dell'Agenzia delle Entrate - I termini relativi alle seguenti attività, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020:

1. liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso
2. risposta alle istanze di interpello, anche da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, e invito alla regolarizzazione
3. comunicazione di ammissione al regime di adempimento collaborativo
4. espletamento della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione in Italia di società appartenenti a gruppi multinazionali
5. accordi preventivi per le imprese con attività internazionale
6. riconoscimento della rettifica in diminuzione del reddito in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione Arbitrale, a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti e su istanza del contribuente, a fronte di rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni

7. procedure di accordo preventivo per l'applicazione del regime opzionale del Patent box.

Sospensione dei termini e modalità di presentazione delle istanze di interpello - Per le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione (08.03.2020 - 31.05.2020), i termini per risposta e regolarizzazione decorrono dal 01.06.2020. Durante il periodo di sospensione le istanze di interpello potranno essere presentate solo via PEC (via e-mail, per i non residenti privi di domiciliatario in Italia).

Sospensione dei termini connessi all'esercizio del diritto di accesso - Inoltre sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per la risposta alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria e ad atti e documenti amministrativi (se non indifferibili ed urgenti), da parte dell'amministrazione finanziaria.

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza - I termini di prescrizione e decadenza, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (31 maggio 2020). Pertanto, ad esempio, gli accertamenti sulle dichiarazioni anno 2015 (oppure anno 2014 in caso di omessa presentazione), le cartelle da controlli formali relative al 2015 o da controllo automatizzato da liquidazione relative al 2016 potranno essere notificate entro il 31.12.2022.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Sospensione dei termini di versamento degli importi dovuti a seguito di accertamento o riscossione - I versamenti, le cui scadenze ricadono nell'intervallo temporale 8 marzo

2020 – 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito emessi dall'INPS, potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non è prevista alcuna forma di rimborso in caso di versamenti effettuati.

Sono altresì sospesi i termini dei versamenti che scadono dal 08 marzo 2020 al 31 maggio 2020 derivanti da atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane, dalle ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali e dagli atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

Sospensione dei termini di versamento degli importi dovuti a seguito di definizione agevolata

- Il termine di versamento del 28 febbraio 2020 per la "rottamazione-ter" e il termine di versamento del 31 marzo 2020 per il "saldo e stralcio" previsto per i soggetti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica sono differiti al 31 maggio 2020.

Differimento dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

- Il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 è differito, rispettivamente, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025.

Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83)

Disposizioni comuni

Rinvio delle udienze - Tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fissate nel periodo 09.03.2020 - 14.04.2020 sono rinviate d'ufficio al 15.04.2020.

Sospensione dei termini processuali - Dal 09.03.2020 al 15.04.2020 è sospeso il decorso dei termini:

- per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (quindi a decorrere dal 15.04.2020). Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto
- per la notifica del ricorso tributario di primo grado e per l'espletamento della procedura amministrativa di reclamo-mediazione.

Le eccezioni per le quali il periodo di sospensione non opera sono più oltre distintamente dettagliate per la materia civile e per la materia penale.

Misure organizzative e preventive - Per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari adottano le seguenti misure, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute:

- limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari
- limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico
- regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione
- adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze
- celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e delle udienze civili pubbliche
- previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto
- previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30.06.2020 nei procedimenti civili e penali, con talune eccezioni

- svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Nel periodo di sospensione dei termini previsto dal 09.03.2020 al 15.04.2020 e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure organizzative e preventive sopra elencate, ad eccezione del rinvio delle udienze a data successiva al 30.06.2020.

Nel periodo compreso tra il 16.04.2020 e il 30.06.2020 i capi degli uffici giudiziari sono invece tenuti a adottare tutte le predette misure organizzative.

È sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse nel periodo di efficacia delle misure sopra dettagliate.


Tutte le disposizioni in materia di giustizia civile e penale in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie.

Novità in materia di diritto societario

Norme in materia di svolgimento delle assemblee si società (art. 106)

Le società possono convocare le assemblee ordinarie, in deroga a quanto previsto all'articolo 2364 del codice civile (2478-bis per le S.R.L.), nel più ampio termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È altresì previsto che le società nell'avviso di convocazione dell'assemblee possano prevedere, anche in deroga alle previsioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le S.R.L. possono consentire, anche in deroga all'art.2479 del codice civile e allo statuto, che il voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso scritto.



Novità in materia di sostegno alla liquidità delle imprese

Fondo Centrale di garanzia PMI (art. 49)

Sono previste una serie di misure volte all'estensione applicativa del Fondo Garanzia per le PMI. Tra queste si evidenzia a titolo di esempio: l'estensione dell'importo massimo garantito fino a 5 milioni di Euro, ammissibilità al fondo di operazioni di rinegoziazione del debito a condizione di una concessione di nuova finanza pari almeno al 10% dl debito residuo, proroga della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento in relazione all'emergenza COVID-19.

Convertibilità DTA in crediti d'imposta (art. 55)

Il Decreto introduce la possibilità di convertire in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite alle componenti delle i) perdite fiscali e delle ii) eccedenze ACE non ancora dedotte dal reddito imponibile, a fronte della cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari (commerciali e finanziari) nei confronti di controparti inadempienti (è esclusa la cessione di crediti tra società dello stesso gruppo).

La conversione potrà riguardare un ammontare delle componenti connesse alle DTA non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Modulando l'esempio evidenziato nella relazione illustrativa al Decreto, se la cessione dei crediti dovesse riguardare un ammontare pari a Euro 100.000, l'importo convertibile potrà riferirsi ad un importo massimo delle sottostanti componenti delle DTA (i.e. perdite e ACE riportabile) pari a Euro 20.000 e pertanto le DTA convertibili risulterebbero pari a Euro 4.800 (supponendo un'aliquota IRES pari al 24%)

I crediti d'imposta derivanti dalla suddetta

conversione potranno essere, senza limite d'importo:

- utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997
- ceduti ai sensi dell'art. 43-bis o 43-ter del D.P.R. n. 602/1973
- richiesti a rimborso

La conversione dovrà essere fatta valere a fronte di specifica opzione da effettuare entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. L'opzione si considera efficace a partire dall'esercizio successivo a quello in cui avviene la medesima cessione.

Sostegno finanziario PMI e supporto alla liquidità delle imprese (art. 56)

È disposta una moratoria attraverso rinvio e sospensione al 30 settembre per micro imprese e PMI da richiedere alle banche a fronte di prestiti o linee di credito in essere alla data in vigore del decreto legge.

Si segnala inoltre che con comunicato stampa congiunto ABI con le Associazioni di Impresa è stata comunicata l'estensione ai prestiti al 31 gennaio 2020 della possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19".

ABI evidenzia che la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno.

La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing (in questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale

implicita dei canoni di leasing).

Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l'estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento.

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57)

Le banche con il supporto di cassa depositi e prestiti potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che ha sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Cassa depositi e prestiti supporterà le banche attraverso specifici strumenti e lo Stato concederà contro garanzie fino ad un massimo dell'80% dell'esposizioni assunte da CDP.

Un decreto attuativo preciserà gli aspetti applicativi.

Novità in materia di lavoro

Il decreto legge interviene in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (art.19), nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga senza limiti di dipendenti (art.22), congedi parentali (art.23), estensione dei permessi mensili retribuiti (art. 24), indennità a professionisti e co.co.co. (art. 27), sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 46).

Il dettaglio e l'approfondimento in materia di lavoro sono contenuti nell'apposita circolare dei professionisti di Grant Thornton Human Resources pubblicata sul nostro sito web, nella sezione del Clever Desk.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Consultate Clever Desk, all'interno del nostro sito web - bgt-grantthornton.it - per questioni relative al COVID-19.

